

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOSCO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOSCO" di seguito indicata "Pro Loco".
2. La Pro Loco ha sede in Piazza Vittorio Veneto 25. Nell'ambito territoriale del comune di Mesola (FE) il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale e tale variazione non comporta modifica statutaria.
3. Tale Pro Loco ha durata illimitata.

### ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. Sono soci della Pro Loco tutte le persone fisiche, che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio di Bosco e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative, come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei all'aggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale U.N.P.L.I. di Ferrara nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
5. La Pro Loco Bosco può operare anche al di fuori del Proprio Comune in località (comune) dove opera altra Pro Loco in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province.

### ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

- a. svolgere faticosa opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
  - b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Bosco e la qualità della vita dei residenti;
  - c. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
  - d. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
  - e. proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Bosco attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
  - f. fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
  - g. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
  3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

### ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco si distinguono in:

- a. Soci e Sostenitori.

2. Sono Soci coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Possano essere iscritti come Soci tutte le persone fisiche e/o le attività commerciali residenti o con sede nel territorio di Bosco e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

### ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI


1. I Soci devono versare la quota associativa annuale.

2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.

Tutti i soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:

- d. a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f. a frequentare i locali della Pro Loco;



g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro loco;
- b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.**

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l'esclusione per dimissioni o morosità, prima di procedere all'eventuale esclusione di un Socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo una facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Successivamente il Consiglio Direttivo convocherà il socio interessato per un contraddittorio a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

#### **ART. 7 - SOSTENTITORI**

I Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, senza presentare apposita domanda di adesione, forniscono alla Pro Loco un contributo finanziario a titolo di liberalità. I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio, non possono presenziare alle Assemblee dei soci, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **ART. 8 - ORGANI**

1. Sono organi della Pro loco:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (facoltativo);
  - e. il Collegio dei Probitari (facoltativo).
2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco:
  - a. il Vicepresidente;
  - b. il Segretario;
  - c. il Tesoriere;
  - d. il Presidente Onorario.

#### **ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto se in regola con la quota associativa, indipendentemente dall'ammontare della quota versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci, sia ordinari che sostenitori, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco e in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per svolgimento dell'Assemblea, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera, con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Gli astenuti non vengono conteggiati.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno. Può essere inoltre convocata su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci, per le decisioni di sua competenza. Delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
7. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile, salvo la proroga fino al mese di giugno, per motivi di particolare difficoltà dell'Associazione.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata:
  - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
  - b. dietro richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio;
  - c. a seguito di richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;
  - d. per le modifiche del presente Statuto;
  - e. per lo scioglimento della Pro Loco.
9. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci, così come previsto dal precedente punto 5).

10. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

#### **ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette e massimo di quindici membri. Prima dell'elezione, l'Assemblea delibera il numero dei componenti da eleggere.

2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di assenza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che l'assenza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della decadenza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci in regola con l'iscrizione annua.

11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

12. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

#### **ART. 11 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.

2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco ed ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7. Il Presidente nomina il Tesoriere e il Segretario anche fra non soci e tali nomine le comunica al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Presidente del Consiglio Direttivo, tra soci o non soci. Il Segretario e il Tesoriere, se non consiglieri, assistono alle riunioni e non hanno diritto di voto; durano in carica per la durata del Presidente che lo ha nominato.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

3. Il Segretario cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

5. Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona.

#### **ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO**

1. L'Assemblea può scegliere di eleggere il Collegio dei Revisori conti. L'Assemblea può scegliere di eleggere, alternativamente al Collegio dei Revisori, un Revisore Unico.

2. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente, con votazione segreta.

3. Il Revisore Unico è eletto con votazione segreta dall'Assemblea tra i suoi soci.

4. Il Collegio dei Revisori conti o Revisore Unico ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei conti o il Revisore Unico sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

5. I Revisori dei conti o Revisore Unico durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

#### **ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. L'Assemblea può scegliere di eleggere il Collegio dei Proviviri. Esso è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

2. I Proviviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

3. I Proviviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

4. Il Collegio dei Proviviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I. o al collegio dei Proviviri del Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Ferrara, ai sensi delle norme dello statuto provinciale U.N.P.L.I. di Ferrara.

#### **ART. 15 - IL PRESIDENTE ONORARIO**

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

**ART. 16 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO**

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a. quote e contributi dei Soci;
- b. credità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- b. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

- 1. il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
- 2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

**ART. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI**

- 1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
- 3. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
- 4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

**ART. 18 - RENDICONTO ANNUALE CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO**

- 1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario per l'anno sociale chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale verrà depositato presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data assembleare e approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Pro Loco, il rendiconto potrà essere approvato entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; gli amministratori dovranno segnalare nel verbale le ragioni della dilazione.
- 2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, secondo la scelta del Consiglio Direttivo.
- 3. Il rendiconto annuale approvato dall'Assemblea sarà disponibile ai soci per la visione presso la sede della Pro Loco.

**ART. 19 - SCIoglimento**

- 1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla Pro Loco.
- 3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

**ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

- 1. Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Pro Loco, da o contro gli amministratori, da o contro i revisori o altri organi di controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, dovrà essere attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal Regolamento per la mediazione della Società di Conciliazione scelta dalla parte più attiva.
- 2. Le parti si impegnano ad attivare la suddetta procedura di mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il Foro competente è Ferrara.

**ART. 21 - NORME FINALI**


Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia.

**BOSCO MESOLA, 01/11/2016**

I Soci Fondatori

*[Handwritten signatures of founding members]*  
 1312

*[Handwritten signatures]*  
 Bilal G. Sin.  
 Felle Albato



3  
 20 NOV. 2016  
 200,00  
 200,00 Registro  
 Euro Euro TS

Firma in delega del direttore Provinciale Giuseppe Cammarata  
 Funzionario  
 F. Depolitano

